

Prot. n. 348/2021

Roma, 19 aprile 2021

**Oggetto: Misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 riguardo le regioni Campania, Puglia e Valle d'Aosta, e aggiornamenti al DPCM 2/3/2021 riguardo misure su chi abbia soggiornato o transitato in Brasile**

Con riferimento alle nostre precedenti comunicazioni sull'argomento vi informiamo che la G.U. del 17 aprile u.s. ha pubblicato tre ordinanze del Ministero della Salute riguardo l'emergenza sanitaria, emesse sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 16 aprile 2021.

Le prime due ordinanze dispongono l'ingresso della Regione Campania in zona arancione e rinnovano le disposizioni del 2 aprile u.s. per le Regioni Puglia e Valle d'Aosta, ovvero la permanenza in zona rossa. I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.

Inoltre, si ricorda che per effetto del Decreto Legge del 1 aprile 2021, alle Regioni in zona gialla si applicano fino al 30 aprile le stesse misure della zona arancione.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome, rispetto alle misure di contenimento, a partire dal 19 aprile 2021 è la seguente:

- area rossa: Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta
- area arancione: tutte le altre

Con la terza ordinanza del Ministro della salute del 16 aprile 2021 è stata aggiornata la disciplina degli ingressi sul territorio italiano per chi nei 14 giorni precedenti abbia soggiornato o transitato in Brasile.

Si ricorda che il giorno 1 aprile 2021 è stato emanato il Decreto-Legge n. 44 che proroga fino al 30 aprile le misure del DPCM del 2 marzo.

Alla luce del DPCM e dell'Ordinanza del Ministero italiano della Salute del 16 aprile di cui sopra - validi fino al 30 aprile - , sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile. L'ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti, a condizione che non si manifestino sintomi da Covid-19, solo alle seguenti categorie:

- coloro che hanno la **residenza anagrafica** in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
- coloro che devono raggiungere **domicilio, abitazione o residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile**;
- funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni

diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni;

- equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- coloro che sono **autorizzati dal Ministero della Salute, per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso in Italia.**
- coloro che sono autorizzati dal Ministero della Salute e nelle situazioni previste dall'articolo 51, comma 7, lettere f), m) e n) del DPCM del 2 marzo 2021.

Nei casi sopradescritti, l'ingresso nel territorio italiano e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:

- obbligo di [autodichiarazione](#) stampabile, da utilizzare esclusivamente in caso di impedimenti nella compilazione del modulo digitale;
- obbligo di compilazione di specifico **modulo digitale di localizzazione del passeggero**, nei termini e secondo la tempistica individuati con apposita circolare dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, e a darne prova al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli. Tale modulo sostituisce l'autodichiarazione cartacea, che potrà essere resa con le modalità ivi previste in alternativa al modulo di localizzazione in formato digitale esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici;
- obbligo di presentazione al vettore all'atto di imbarco o a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, **nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;**
- obbligo di sottoporsi ad un **test molecolare o antigenico**, da effettuarsi per mezzo di tampone, **al momento dell'arrivo in aeroporto**, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'ASL di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone deve essere effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
- obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito dei test di cui sopra, **alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;**
- obbligo di effettuare un **ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di quarantena.**

L'equipaggio ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all'obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di COVID-19), ma deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

In allegato le citate ordinanze.

## ASSOCOSTIERI

---

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LOGISTICA ENERGETICA

---

00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40 – Tel. (06) 500.46.58/9 - (06) 591.00.49

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

**ASSOCOSTIERI**  
**Il Direttore Generale**

**Avv. Dario Soria**  
